

L'anno 1955, il giorno 8 del mese di Dicembre, in Roma

T R A

- l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini (ANICA) rappresentata dal suo Presidente, avv. Eitel Monaco, e dai Sigg. Fritz Micucci e Mario Zama, Vice Presidenti dell'UNDF, assistiti dal Dott. Achille Valignani, Segretario Generale dell'ANICA

E

- l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC), rappresentata dal suo Presidente, Mons. Francesco Dalla Zuanna, e dai Vice Presidenti Sigg. Don Alfonso Bonetti e Floris Luigi Ammannati, assistiti dal Segretario Generale Silvano Battisti
- con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, (AGIS), nella persona del Dott. Franco Bruno, Segretario Generale dell'Associazione stessa

P R E M E S S O

- che la validità del contratto normativo di noleggio, dell'accordo economico e delle norme regolamentari ANICA-AGIS, stipulati il 16 giugno 1953, è stata prorogata al 15 giugno 1955 con la Convenzione ANICA-AGIS del 19 luglio 1954;
- che all'ACEC, in virtù della Convenzione AGIS-ACEC del 15 ottobre 1952, è riconosciuta piena autonomia per ciò che concerne la disciplina morale dell'esercizio cattolico;
- che il Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche (SASCIC) è organizzato dall'ACEC per raggiungere le sue finalità educative e morali;
- che l'organizzazione del Servizio suddetto non intende comunque pregiudicare i rapporti del noleggio con l'esercizio cinematografico industriale

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- 1) - Ciascun distributore dovrà fornire annualmente all'ACEC l'elenco generale della propria produzione ~~ed~~^e sottoporre tale elenco al C.C.C. centrale per la classifica relativa.
- 2) - I distributori non dovranno fornire alle sale cattoliche film classificati "esclusi", "sconsigliabili" e "adulti con riserva".

- 3) - L'ACEC dovrà fornire ai noleggiatori l'elenco di tutte le sale cattoliche esistenti in Italia.
- 4) - I costi per il disimpegno dei servizi prestatati dal "Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche" alle Sale Cinematografiche Cattoliche dovranno normalmente essere rimborsati dai responsabili delle Sale Cinematografiche beneficiarie dei servizi suddetti.
- 5) - I ^{ra}contatti di noleggio saranno stipulati regionalmente tra i vari capo agenzia dei distributori ed i singoli esercenti, tramite l'intervento del "Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche", il quale apporrà il proprio visto allo scopo di controllare il rispetto dell'impegno da parte dei contraenti.
- 6) - Eventuali divergenze tecniche e commerciali relative alla applicazione del presente accordo dovranno essere deferite alle Delegazioni Regionali dell'ANICA e dell'ACEC, con l'assistenza dell'AGIS territoriale competente. In caso di mancato accordo delle parti in sede regionale, la decisione finale sarà rimessa alla Presidenza Nazionale delle Associazioni stipulanti, mentre saranno rimesse ai Consigli Direttivi di ciascuna Associazione eventuali divergenze di carattere economico.
- 7) - Il presente accordo entrerà in vigore l'8 dicembre 1955 e scadrà il 31 dicembre 1956. Ove non sia disdetto dalle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante comunicazione con lettera raccomandata, s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

p. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE
CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI

(Avv. Eitel Monaco)

p. L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA
ESERCENTI CINEMA

(Mons. Francesco Dalla Zuanna)